



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014*

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Disposizioni generali.....	3
Art. 3 - Tipi di occupazione.....	5
Art. 4 - Modalità per le Concessioni di occupazione - Domanda di occupazione - Rilascio delle concessioni.....	6
Art. 5 - Occupazioni d'urgenza.....	7
Art. 6 - Voltura delle concessioni	8
Art. 7 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione.....	8
Art. 8 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione.....	8
Art. 9 - Obblighi del concessionario.....	9
TITOLO II – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	9
Art. 10 – Occupazione con esposizione/distributori di merce vasi ornamentali.....	9
Art. 11 - Occupazioni con tavoli e sedie, piani di appoggio.....	9
Art. 11/bis - Attività produttive, commercio su aree pubbliche, spettacoli viaggianti.....	10
Art. 12 - Concessione di suolo pubblico in Piazza Matteotti.....	10
Art. 13 - Passi carrabili.....	10
Art. 14 - Attività di propaganda elettorale.....	11
Art. 15 - Occupazione per comizi e raccolta firme - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee.....	11
Art. 16 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche.....	11
Art. 17 - Promozioni commerciali - Raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza.....	11
Art. 18 - Occupazioni del soprassuolo con tende, insegne e arredi simili.....	11
Art. 19 - Occupazioni con veicolo, piattaforme ed autoscale.....	12
Art. 20 - Occupazioni per lavori edili.....	12
Art. 21 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali.....	12
Art. 22 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza.....	13
Art. 23 - Occupazione con chioschi.....	13
Art. 24 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi.....	14
Art. 25 - Affissioni.....	14
Art. 26 - Occupazioni di altra natura.....	14
Art. 27 – Decoro degli edifici prospettanti su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico.....	14
Art. 28 - Sanzioni amministrative.....	14
TITOLO III – OCCUPAZIONE SOGGETTA AL PAGAMENTO DI CANONE.....	14
Art. 29 - Istituzione del Canone.....	14
Art. 30 - Definizioni.....	15
Art. 31 - Tipologie.....	15
Art. 32 - Individuazione delle aree soggette a canone.....	15
Art. 33 - Procedure.....	16
Art. 34 - Durata.....	16
Art. 35- Determinazione del canone.....	16
Art. 36 - Revoca della concessione.....	17
Art. 37 – Abrogato.....	17
Art. 38 - Misure ripristinatorie.....	17
TITOLO IV – NORME FINALI.....	18
Art. 39 - Entrata in vigore, abrogazione di precedenti disposizioni, disposizioni transitorie... 18	

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Gabicce Mare si osservano le norme del presente Regolamento che contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico e privato ad uso pubblico nell'ambito del territorio della Comune, così come definite dal D.Lgs. 507/93. Costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina, occupandosi delle modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, nonché delle sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Il presente Regolamento disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ritenute strategiche di particolare pregio o comunque di particolare interesse, al fine di collocare sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti l'arredo urbano.
3. Quando, nel presente Regolamento, sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade vicinali ecc. In assenza di diverse individuazioni, nel presente Regolamento le parole "suolo" o "spazio" si equivalgono. ***Le previsioni riferite nel presente Regolamento a -suolo pubblico- e -spazio pubblico- si intendono applicabili, nei casi consentiti, anche alle aree e spazi di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico.***
4. Quando, nel presente Regolamento, viene usata l'espressione "Concessione" si intende l'atto che dà titolo, al richiedente, di occupare il suolo pubblico con attrezzature o mezzi per periodi prolungati o in modo occasionale.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione, comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. Il titolo per l'occupazione del suolo pubblico è necessario anche nei casi esenti dal pagamento della tassa, come stabilito nel regolamento COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
2. E' vietato occupare in qualsiasi modo spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nelle seguenti vie:
 - α **Via Della Repubblica:** su ambo i lati della via salvo i punti dove il marciapiede ha una larghezza tale da garantire uno spazio libero, da qualsiasi elemento, di almeno mt. 1,50 verso la sede stradale;
 - α **Via C. Battisti tratto compreso tra via Panoramica e via Della Repubblica:** su ambo i lati della via salvo i punti dove il marciapiede ha una larghezza tale da garantire uno spazio libero, da qualsiasi elemento, di almeno mt. 1,50 verso la sede stradale;
 - α **Viale Della Vittoria:** su ambo i lati della via salvo i punti dove il marciapiede ha una larghezza tale da garantire uno spazio libero, da qualsiasi elemento, di almeno mt. 1,50 verso la sede stradale.
3. Per alcune zone ed aree centrali o di particolare interesse ambientale, l'occupazione non si

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014*

può estendere oltre il seguente limite massimo:

- α **Via Veneto:** su ambo i lati deve essere lasciato libero uno spazio di transito pedonale pari a un metro, calcolato dalla linea di delimitazione della parte pedonale rispetto alla zona carrabile della sede stradale come da esempio riportato all'allegato A;
- α **Via C. Battisti (tratto da Via Della Repubblica a P.zza Matteotti) lato mare:** il limite massimo di occupazione non potrà superare la linea costituita dall'allineamento dei pali di pubblica illuminazione, come da esempio riportato all'allegato B
- α **Via C. Battisti (tratto da Via Della Repubblica a P.zza Matteotti) lato monte:** deve essere lasciato libero, da qualsiasi elemento (lampioni, vasi, panchine. ecc.), uno spazio di transito pedonale pari a un metro verso la sede stradale, dove esiste il marciapiede, o calcolato dalla linea di delimitazione della parte pedonale rispetto alla zona carrabile della sede stradale come da esempio riportato all'allegato B.

Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto ai precedenti commi 2. e 3., le occupazioni per mercatini, spettacoli, trattenimenti, spettacoli viaggianti, manifestazioni, eventi, lavori o ogni altra attività approvata dalla Giunta Comunale.

4. La superficie di occupazione suolo pubblico concedibile sarà calcolata come segue:
 - a) vuoto per pieno in base al massimo ingombro ottenuto moltiplicando la lunghezza del fronte occupato per la relativa profondità (calcolata partendo dal fabbricato). Gli oggetti che costituiscono occupazione dovranno essere collocati entro il perimetro di massimo ingombro sopra definito e in modo da permettere all'avventore di visionare quanto esposto o di sostare senza intralciare il percorso pedonale.
 - b) in base alla effettiva superficie dei singoli espositori, delle dimensioni ciascuno inferiore ai 0,50 mq., quando gli espositori siano collocati a ridosso delle parti opache delle parti esterne dell'edificio, con un max di 2 espositori per ogni attività.
 - c) in base alla effettiva superficie dei singoli vasi, delle dimensioni ciascuno inferiore ai 0,50 mq., quando gli stessi siano collocati a ridosso delle parti opache delle parti esterne dell'edificio, con un max di 2 vasi.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
6. Nel caso in cui più soggetti siano interessati al medesimo spazio o area, o aree di particolare pregio o comunque ritenute strategiche, può essere effettuata una “gara pubblica”, e l’area è concessa a chi offre le condizioni migliori. Nel caso di aree di particolare interesse, può essere istituito il canone per l'utilizzo dell'area di cui al Titolo III del presente Regolamento, oltre alla tassa per l'occupazione disciplinata dal REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
7. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, o eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti. Il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è comunque soggetto passivo della tassa, come appositamente disciplinato nel relativo regolamento COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014*

SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

8. La mancata istanza di volturazione di cui al successivo art. 6, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 28.
9. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
10. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Servizi competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica, il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica ed il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
11. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
12. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. Per i criteri di determinazione e l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche si rimanda al RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
13. E' posto a carico del richiedente l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti.
14. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Art. 3 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, durata non inferiore all'anno, che comportino l'esistenza di manufatti o impianti ed è subordinato alla condizione che l'occupazione sia attuata attraverso l'esercizio effettivo e continuativo dell'attività economica. Per le occupazioni permanenti potrà rilasciarsi un unico atto di concessione con effetto pluriennale della durata massima di 5 anni solari dalla data di rilascio.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni temporanee, che si ripetono negli anni con le stesse caratteristiche di temporaneità, estensione e tipologia di occupazione, restano temporanee pur potendo ad esse rilasciarsi un unico atto di concessione con effetto pluriennale della durata massima di 5 anni solari dalla data di rilascio.
3. Per il computo dei giorni di un'occupazione del tipo indicato al punto 2, qualora la durata vari negli anni interessati dalla concessione in considerazione dell'andamento dei flussi turistici e/o delle festività, o venga temporaneamente sospesa, l'occupante potrà comunicare con precisione i periodi di occupazione, al Servizio che ha rilasciato la concessione ed al concessionario per la riscossione della tassa, entro il 15 marzo di ogni anno, purché il termine iniziale ed il termine finale,

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014*

rispettivamente, non siano antecedente e successivo a quello originariamente concesso. Nel caso in cui di fatto l'occupazione non rispetti i periodi comunicati sarà dovuta la tassa per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione originariamente rilasciato. Il computo della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sarà effettuato sulla base della concessione o della eventuale comunicazione annuale.

Art. 4 - Modalità per le Concessioni di occupazione - Domanda di occupazione - Rilascio delle concessioni

1. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali Servizi Comunali (o altro soggetto per la parte amministrativa - ricezione domande e consegna concessione) sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione di occupazione suolo pubblico nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti. In caso di diniego i motivi dello stesso sono comunicati al richiedente.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è rilasciata solo ed esclusivamente per le finalità legate all'occupazione di suolo pubblico e non esonera il suo titolare dal munirsi di tutti gli altri titoli abilitativi necessari, ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede l'occupazione di suolo pubblico.
3. La domanda di occupazione deve essere richiesta in forma scritta corredata di apposita marca da bollo, come per legge, e presentata al Servizio Protocollo del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo al Servizio Protocollo del Comune.
4. La domanda deve contenere, come elementi minimi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare e la dimensione dell'occupazione, a mezzo di disegno quotato in scala 1:100 o 1:200, in duplice copia, debitamente sottoscritto dal richiedente, con indicazione degli estremi catastali (foglio, particella subalterno) dell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività per la quale si richiede l'occupazione. Quando occorre, se richiesto dal Comune, alla domanda dovrà essere allegata planimetria in scala e/o elaborato fotografico dell'oggetto con il quale si intende occupare l'area o lo spazio richiesti;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
 - d) l'impegno a costituire, qualora richiesto dal Comune, adeguato deposito cauzionale a garanzia di eventuali ulteriori danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico (successivo Art. 8)
 - e) la dichiarazione di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e sue modificazioni, nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.
5. Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Il richiedente l'occupazione di suolo pubblico dovrà aver cura di richiedere qualsiasi ulteriore autorizzazione/licenza/titolo abilitativo necessario per le finalità dell'occupazione, ivi compreso in questo caso i titoli abilitativi urbanistico – edilizi e di destinazione d'uso.
6. L'Amministrazione può disciplinare, con apposito atto amministrativo, che le concessioni,

- per le occupazioni di suolo pubblico con mezzi superiori ai 35 q.li, in zone con pavimentazioni di pregio o comunque in tutte le zone ove vige il divieto di transito con mezzi superiori ai 35 q.li, siano vincolate al versamento di un contributo da parte del richiedente, che verrà accantonato per eseguire i necessari ripristini e rifacimenti delle pavimentazioni stradali e dei manufatti ivi insistenti a cura dell'Amministrazione Comunale.
7. Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione al Comune nei modi di cui al successivo art. 5.
 8. Le concessioni d'occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art. 7.
 9. Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico che deve contenere: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
 10. La concessione deve sempre rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
 11. Le concessioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 28 del presente regolamento.
 12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
 13. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e/o contestati da terzi per effetto della concessione.
 14. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga prorogata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino.
 15. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 16. Gli atti di concessione sono strettamente personali. Nel caso in cui la richiesta di occupazione pervenga da persona fisica, anche in qualità di imprenditore commerciale, l'atto è rilasciato alla stessa persona fisica. Qualora la richiesta pervenga da soggetto diverso da persona fisica per il tramite del legale rappresentante, o di delegato munito di apposita procura, l'atto è rilasciato al legale rappresentante in nome e per conto della società, ente o associazione.
 17. E' vietata qualsiasi sub-concessione.
 18. Costituiscono pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione i mancati pagamenti da parte del richiedente della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate nel territorio comunale e del canone di cui al Titolo III° del presente regolamento. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 5 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014*

che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato dopo aver inviato al Comune comunicazione con l'indicazione dei motivi dell'urgenza, l'occupante dovrà comunque richiedere la concessione in sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal precedente art. 4.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 6 - Voltura delle concessioni

1. La concessione può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, da parte del soggetto subentrante, entro il termine di trenta giorni, dalla data dell'atto da cui si evince la nuova titolarità, la cui copia dovrà essere allegata all'apposita istanza di volturazione.

2. Per le occupazioni temporanee il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione fino al termine previsto dalla stessa. La disciplina della relativa tassazione è contenuta nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art. 7 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. La concessione è revocata d'ufficio:

a) se non è stata corrisposta la tassa prevista per gli anni precedenti;

b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;

c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. Nel caso in cui non fosse possibile trasferire la concessione su altra area non sono previsti oneri o indennità a carico del Comune; la disciplina della relativa tassazione è contenuta nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

2. In caso di cessazione anticipata o ridotto utilizzo dell'occupazione il concessionario dovrà presentare al Comune rinuncia unilaterale scritta. In caso di mancato utilizzo dell'area prima della sua effettuazione il concessionario dovrà presentare al Comune tale rinuncia entro 10 giorni dalla data di inizio dell'occupazione stabilita dalla concessione stessa. Per quanto concerne la disciplina della relativa tassazione si rinvia al REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

3. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria; in assenza di richiesta di proroga, o effettuata oltre i termini di cui sopra, la concessione decade e dovrà essere presentata nuova istanza di concessione.

Art. 8 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione

1. Il Comune può subordinare il rilascio della concessione alla prestazione, in congruo termine, di un deposito cauzionale, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso.

2. Il deposito dovrà essere corrisposto mediante versamento presso la tesoreria comunale o mediante presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa

3. Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, fatta salva la possibilità per il comune di rivalersi sull'eventuale deposito cauzionale versato.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal relativo regolamento salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO II – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 10 – Occupazione con esposizione/distributori di merce vasi ornamentali.

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, la normativa commerciale, il rispetto del verde e dell'arredo urbano.

2. E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata concessa l'occupazione o richiedere che l'occupazione avvenga con determinate attrezzature. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, purché l'area pubblica sulla quale l'esercizio si affaccia, sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, con particolare attenzione a quelle riguardanti le categorie deboli, e comunque con i criteri stabiliti all'art. 2.

Art. 11 - Occupazioni con tavoli e sedie, piani di appoggio

1. L'occupazione con tavoli, sedie o panche e attrezzature volte a configurare il consumo sul posto dei prodotti alimentari commercializzati, può essere ottenuta solo da titolari di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Le attività artigianali potranno ottenere l'occupazione esclusivamente per posizionare un numero massimo di 3 sedie o poltroncine, sempre che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e nel rispetto del codice della strada. L'occupazione da parte delle attività artigianali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare la larghezza del fronte stesso per una profondità massima di mt. 0,80, dove la zona pedonale ha una

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

larghezza tale da garantire uno spazio libero, da qualsiasi elemento, di almeno mt. 1,00 verso la sede stradale e comunque con i criteri stabiliti all'art. 2. Resta comunque fermo il divieto di cui all'art. 60, comma 4, della L.R. n. 27/2009.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico potrà essere rilasciata purché siano rispettate le norme d'igiene e le specifiche norme in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e l'area pubblica sulla quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e, comunque, con i criteri stabiliti all'art. 2.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11/bis - Attività produttive, commercio su aree pubbliche, spettacoli viaggianti

1. Per le attività che si svolgono su area pubblica e che necessitano dell'ottenimento di licenze/autorizzazioni da parte dello Sportello Unico Attività Produttive o della presentazione allo stesso di segnalazioni certificate di inizio attività, il rilascio della concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche è presupposto rispettivamente per la loro emanazione e per la loro presentazione. Lo stesso concetto vale per le attività che si svolgono su area pubblica, che non siano attività produttive, così come definite dal D.Lgs. 160/2010, e che non rientrino quindi nella competenza del SUAP.

2. La concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A), deve intendersi anche come concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, ai sensi del presente regolamento.

Lo stesso vale per le concessioni di posteggio che, in mercati o fiere, vengono riservati a categorie particolari.

Per i mercatini temporanei, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche temporanea, deve intendersi anche come concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, ai sensi del presente regolamento.

3. La licenza ex art. 68 o 69 T.U.L.P.S., rilasciata per l'esercizio di spettacoli viaggianti che chiedono di svolgere la loro attività su area pubblica, deve intendersi anche come concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 - Concessione di suolo pubblico in Piazza Matteotti

1. L'occupazione a carattere temporaneo di Piazza Matteotti, area individuata sull'allegato C, è concedibile per periodi non inferiori ad anni cinque, esclusivamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che si affaccino sulla piazza medesima e per la collocazione, nel rispetto della normativa vigente, di tavoli, sedie e relativi arredi, in sintonia con l'arredo urbano.

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla condizione che l'occupazione sia attuata attraverso l'esercizio effettivo e continuativo dell'attività di somministrazione, e non solamente con la mera collocazione di tavoli e sedie, per un periodo minimo di 6 (sei) mesi l'anno ricadenti nel periodo della stagionalità estiva.

3. Qualora pervengano più richieste che soddisfino le condizioni sopra citate, si procede previo sorteggio al rilascio della concessione nel rispetto del principio dell'alternanza.

4. Allo scadere del 5^o anno il concessionario può chiedere il rinnovo per un egual periodo del titolo concessorio, sempre che non sia applicabile quanto stabilito al precedente comma.

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

Art. 13 - Passi carrabili

Per i passi carrabili si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs 285/1992 e smi “Codice della Strada”, art. 22, nel D. Lgs 495/1992 e smi “Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada” art. 46 e D. Lgs. 507/93 art. 44.

Art. 14 - Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 15 - Occupazione per comizi e raccolta firme - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. Le attività di sensibilizzazione e divulgazione di idee, sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
3. Le attività di cui ai commi 1. e 2. non potranno occupare aree all'interno del perimetro delimitato dalla zona a traffico limitato. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

Art. 16 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Art. 17 - Promozioni commerciali - Raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali e raccolta fondi ed oggetti a scopo di beneficenza. E' vietata la contestuale attività di vendita.
3. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due.

Art. 18 - Occupazioni del soprassuolo con tende, insegne e arredi similari

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio e ai regolamenti vigenti che ne disciplinano la materia.

Art. 19 - Occupazioni con veicolo, piattaforme ed autoscale

1. Chi, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli, piattaforme ed autoscale, per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili deve presentare istanza almeno dieci giorni prima, con l'indicazione del luogo, del periodo e della superficie di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno evidenziare tale esigenza.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 20 - Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. Chi ne abbia la necessità deve presentare istanza con le modalità previste all'art. 4.

2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale priva di insidie. A tal fine, il richiedente, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;

c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;

d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme regolamentari vigenti in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.

5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Art. 21 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri (posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, di steccati, di recinzioni provvisorie di cantiere, ecc.) e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.

2. La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste all'art. 4. La richiesta di proroga o di variazione dell'occupazione, dovrà essere

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

presentata con le modalità previste all'art. 7 comma 3..

3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

4. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.

5. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).

6. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;

c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;

d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme regolamentari e/o i provvedimenti amministrativi vigenti in materia di verde, gestione rifiuti, pubblicità e in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

Art. 22 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare o manomettere parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne immediata comunicazione ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax e la pec nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Per quanto non previsto ai commi precedenti si fa rinvio alle norme regolamentari e/o ai provvedimenti amministrativi vigenti in materia di verde, gestione rifiuti, pubblicità e in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

Art. 23 - Occupazione con chioschi

1. Nel rispetto dei piani e programmi del Comune, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento del titolo abilitativo che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

speciale.

3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta del titolo abilitativo che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel titolo abilitativo, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dal Comune.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

Art. 24 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 25 - Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 26 - Occupazioni di altra natura

Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti Servizi Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione, nel rispetto comunque delle norme vigenti e del presente Regolamento.

Art. 27 – Decoro degli edifici prospettanti su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico

Oltre a quanto disposto da Regolamento Edilizio Comunale, al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali prospicienti aree pubbliche, posti nella zona mare, temporaneamente sfitti o chiusi, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- α pulizia costante delle saracinesche delle vetrine, degli spazi tra le serrande a maglia tubolare e le vetrine;
- α oscuramento delle vetrine con pannelli e/o materiali di colore chiaro tali da rispettare il decoro estetico;
- α divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine di volantini, avvisi vari, fogli di giornale o simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo e di offerta del fondo, sempre con modalità e materiali decorosi;
- α rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 28 - Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, se non già previste e punite dal Codice della Strada, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (art. 7 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000).

*Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012
Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014*

TITOLO III – OCCUPAZIONE SOGGETTA AL PAGAMENTO DI CANONE.

Art. 29 - Istituzione del Canone

A norma dell'art. 27 del CDS e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sulle seguenti strade:

α VIA DEL PORTO DA VIA PISACANE A VIA CRISTOFORO COLOMBO.

Art. 30 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento la temporaneità si intende riferita ad un periodo di 7 mesi (210 giorni) consecutivi: 15 marzo 15 ottobre di ogni anno solare, e comunque non inferiore alla durata della stagione balneare.

3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento l'anticipo e/o il prolungamento della temporaneità si intende riferita a periodi di 30 giorni naturali consecutivi al di fuori delle date 15 marzo 15 ottobre.

4. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento il periodo invernale è l'intero intervallo di tempo compreso tra il 16 ottobre e il 14 marzo e comunque non inferiore al periodo 15 novembre 01 marzo.

Art. 31 - Tipologie

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 30 sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Stufe ad irraggiamento;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie.

2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

4. Il dehors dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors.

5. Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia, dei materiali e dei colori dei

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

dehors dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale anche mediante approvazione di appositi piani particolareggiati o progetti di ristrutturazione urbana.

Art. 32 - Individuazione delle aree soggette a canone

Le aree che possono essere concesse nelle vie di cui al precedente Art. 29 -, sono quelle individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento (ALLEGATO D).

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere integrato il presente Regolamento individuando ulteriori aree da sottoporre all'applicazione del Canone.

Art. 33 - Procedure

Le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione soggette a canone sono le medesime previste dal presente Regolamento.

Nei casi di più domande tendenti ad ottenere la concessione, soggetta a canone, per la medesima area, verrà data priorità al gestore del pubblico esercizio posto davanti, e a seguire a quello più vicino all'area da assegnare.

Le aree non assegnate a seguito di invito dell'Amministrazione, potranno essere assegnate ai gestori dei pubblici esercizi comunque ubicati nella stessa strada dell'area da assegnare, in base alla data di presentazione della domanda al protocollo e nel caso di domande con pari data si procederà al sorteggio.

Per ottenere il rilascio della concessione delle aree, (compreso l'anticipo e/o la proroga della temporaneità) il richiedente dovrà presentare anche la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della Tassa di occupazione prevista dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 34 - Durata

1. La concessione dell'area soggetta a canone avrà una durata di anni 6, pur rimanendo fermo quanto stabilito dall'art. 30, comma 2.

2. La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 alla sua scadenza, solo con espresso provvedimento ed in seguito a istruttoria tendente ad accertare il buon grado di conduzione nel periodo precedente.

Art. 35- Determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione delle aree indicate all'art. 29 viene così stabilito:

A). in caso di nuova concessione:

I. TRATTO DA VIA PISACANE A INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO

α	1° anno:	€	800,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00;
α	2° anno:	€	800,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00;
α	dal 3° anno:	€	1.000,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00;

II. TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO A VIA C. COLOMBO

α	1° anno:	€	400,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00;
---	----------	---	---

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

- | | | | |
|---|--------------|---|---|
| α | 2° anno: | € | 400,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00; |
| α | dal 3° anno: | € | 500,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00; |

B). in caso di rinnovo concessione:

I. TRATTO DA VIA PISACANE A INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO

- | | | | |
|---|------------------------|---|---|
| α | Anni successivi al 3°: | € | 1.000,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00; |
|---|------------------------|---|---|

II. TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO A VIA C. COLOMBO

- | | | | |
|---|------------------------|---|---|
| α | Anni successivi al 3°: | € | 500,00 per ogni singolo lotto di ml. 3,00 x 3,00; |
|---|------------------------|---|---|

2. ANTICIPO E/O PROROGA DELLA TEMPORANEITA'

- | | |
|---|---|
| α | € 40,00 per frazione o periodo intero di 30 giorni per ogni singolo lotto in concessione; |
|---|---|

3. PERIODO INVERNALE

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| α | Per ogni anno: | € | 100,00 per intero periodo dal 16 ottobre al 14 marzo, per ogni singolo lotto in concessione; |
|---|----------------|---|--|

4. Per nuova concessione si intende un'area/lotto sulla quale non sia mai stata rilasciata una precedente concessione.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione per il primo anno, per gli anni successivi anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno solare di occupazione.

6. Il canone è aggiuntivo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. Il valore del canone è fisso per la durata della concessione e si adegua automaticamente ai valori stabiliti con Delibera di Giunta Comunale, in caso di rinnovo e/o di nuova concessione.

8. Il canone per l'anticipo e/o la proroga della temporaneità è versato prima del rilascio della concessione.

Art. 36 - Revoca della concessione

1. La concessione delle aree per l'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) Mancata ottemperanza alla diffida relativa al ripristino degli arredi quando siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alla legislazione vigente;

b) Mancata ottemperanza alla diffida relativa alla mancanza di manutenzione che comporta nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non sono in perfetta efficienza tecnico-estetica;

c) Alla quarta violazione accertata nel corso di un anno solare, indipendentemente dall'ottemperanza o meno alle eventuali diffide di cui agli artt. 36 e 37 del presente regolamento.

d) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

2. La concessione è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

3. La revoca della concessione non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma alla sola restituzione del canone versato, senza interessi.

4. La concessione è automaticamente revocata in caso del mancato versamento della tassa di occupazione e/o del canone annuale.

Approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 18/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio n.17 del 07/04/2014

Art. 37 – Abrogato

Art. 38 - Misure ripristinatorie

1. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture, e dovrà trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio Competente.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio Competente emetterà un atto di diffida per intimare la rimozione delle strutture abusivamente installate. Qualora il titolare della concessione o il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato non provvedesse al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.
3. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale dell'organo o del Servizio che effettuerà le operazioni di rimozione. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca .

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 39 - Entrata in vigore, abrogazione di precedenti disposizioni, disposizioni transitorie.

Il Presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del medesimo.

Le norme contenute nel presente regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che dovessero eventualmente essere apportate alla normativa statale e regionale di riferimento nella materia de qua.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati:

- α "Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" vigente di cui alle Delibere di Consiglio n. 48 del 23/04/94 e n. 29/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- α “Regolamento comunale relativo alle aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio la cui occupazione è soggetta al pagamento di canone” di cui alla Delibera di Consiglio n. 18 del 14/04/2010.

nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia tempo per tempo.

Rimane ferma la durata e la modalità di esercizio delle concessioni già rilasciate, quali risultanti dal relativo provvedimento, sino a scadenza.